

Il Segretario

Roma, 3 settembre 2010
Prot. N. 38

**ALLE FEDERAZIONI REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI**

Oggetto: Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Prime indicazioni


Con la presente Vi informiamo che lo scorso 23 agosto è stata pubblicata la **legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”** (rif. G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e che entrerà in vigore **il prossimo 7 settembre**, finalizzato sostanzialmente a contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.

La legge contiene, tra l’altro, le disposizioni di delega al Governo in materia di normativa antimafia e di misure organizzative per promuovere la trasparenza negli appalti, disposizioni modificative delle norme penali, modifiche a misure finalizzate all’attività di contrasto dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata.

Desideriamo, in particolare, richiamare la vostra attenzione sugli articoli 3, 4, 5, 6 (Allegato 1) che contengono disposizioni di immediato interesse per le imprese dell’edilizia che partecipano ai Contratti Pubblici.

Evidenziamo come alla vigilia dell’entrata in vigore della legge, rimangano molti dubbi interpretativi che auspichiamo di poter colmare al più presto, avendo avviato, di intesa e in collaborazione con la Confederazione, una interlocuzione con i ministeri competenti per dirimere le principali criticità e individuare soluzioni semplificative per le micro e piccole imprese.

Con riserva di fornire ulteriori informazioni, porgo cordiali saluti.

Stefano Bastianoni


ALLEGATO 1

Art. 3. - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'articolo stabilisce che *“gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (Nota: successivamente indicati come soggetti economici) devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche”*.

Inoltre, *“Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti”*, devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Sono escluse dal pagamento mediante bonifico i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali (rif. comma 1 e 3).

Inoltre *“I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto”*. (rif. comma 2).

Qualora si facesse ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, per spese diverse dall'oggetto del contratto pubblico, al comma 4 del medesimo articolo, si esplicita che tali conti dovranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro potranno essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa (rif. comma 3).

Per la tracciabilità dei flussi finanziari, si dispone che per ogni transazione *“il bonifico bancario o postale deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante”* che lo richiederà *“alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri”* (rif. comma 5 e 6).

Al comma 7 si stabilisce che i *soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi*.

Infine ai commi 8 e 9 si regola il contratto di appalto pubblico che, pena nullità, dovrà contenere una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (onere in capo alla Stazione appaltante). La stessa clausola dovrà essere inserita anche nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto pubblico.

Art. 4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.

Obbligo di inserire nella bolla di consegna anche il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri.

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

La tessera di riconoscimento in dotazione ai lavoratori dipendenti prevista dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008) dovrà contenere, oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, la tessera di riconoscimento dovrà contenere oltre alle generalità anche l'indicazione del committente.

Art. 6. – Sanzioni

Sanzione amministrativa pecuniaria dal **5 al 20%** del valore della transazione → per transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa (fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva del contratto).

Sanzione amministrativa pecuniaria dal **2 al 10%** del valore della transazione:

- per transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture effettuate su conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale
- per omessa l'indicazione del CUP.

Sanzione amministrativa pecuniaria dal **2 al 5%** del valore di ciascun accredito in caso di reintegro dei conti correnti con modalità diverse dal bonifico bancario/postale.

Sanzione amministrativa pecuniaria da **500 a 3.000 euro** → *“per omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7”*

Evidenziamo come alla vigilia dell'entrata in vigore della legge, rimangono molti dubbi interpretativi:

- circa la possibilità di utilizzare un unico conto corrente (bancario o postale): seguendo il buon senso sembrerebbe che per conti correnti dedicati si intendano i conti correnti bancari/postali i cui estremi siano stati comunicati alla Stazione appaltante;
- circa l'operatività delle disposizioni contenute all'art. 3 comma 2 in particolare relativamente ai *pagamenti destinati a dipendenti*:. si evidenzia che nell'articolo non c'è esplicito riferimento allo strumento del bonifico bancario pertanto sembrerebbe che, fermo restando l'utilizzo del conto corrente dedicato, si possano utilizzare altri strumenti di pagamento (comunque tracciabili) quali ad esempio gli assegni;
- circa l'applicazione delle disposizioni ai soli nuovi contratti pubblici o anche ai contratti in essere
- circa l'ambito di applicazione dell'art. 5 relativo alla tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri: nell'articolo non vi è l'esplicito riferimento ai soli contratti pubblici, pertanto sembrerebbe estesa anche ai contratti privati.

